



Comune di Varallo Pombia

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 105

Inviata ai Capigruppo Cons. il 25/09/2014

Prot. 9944

OGGETTO:

PRESENTAZIONE DI RICORSO IN APPELLO DA PARTE DEL COMUNE AVVERSO LA SENTENZA DELLA C.T.P. DI NOVARA N° 34/01/2014 DEL 13/02/2014 (CONTENZIOSO ICI COMUNE DI VARALLO POMBIA / AZIENDA AGRICOLA LA GHIRLANDINA)

L'anno duemilaquattordici addì diciotto del mese di settembre alle ore tredici e minuti zero nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PILONE ALBERTO - Sindaco	Sì
2. DE GALEAZZI BARBARA - Vice Sindaco	Sì
3. SARTORE MATTEO - Assessore	Sì
4. SCORRANO MARIKA GIOVANNA ROSALIA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. FORNARA GIORGIO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. PILONE ALBERTO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 105 del 18/09/2014

OGGETTO:

PRESENTAZIONE DI RICORSO IN APPELLO DA PARTE DEL COMUNE AVVERSO LA SENTENZA DELLA C.T.P. DI NOVARA N° 34/01/2014 DEL 13/02/2014 (CONTENZIOSO ICI COMUNE DI VARALLO POMBIA / AZIENDA AGRICOLA LA GHIRLANDINA)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il ricorso presentato dall'Azienda Agricola La Ghirlandina S.r.l., mediante il quale la ricorrente ha contestato l'asserita illegittimità dell'atto di ingiunzione fiscale I.C.I. n. 1/2013 emesso dal Comune di Varallo Pombia per gli anni dal 1993 al 2008;

RITENUTO, sulla base di elementi assunti presso l'Ufficio Tributi del Comune, che gli avvisi di accertamento I.C.I. emessi dal Comune per gli anni dal 1993 al 2008 e posti alla base di tale ingiunzione fiscale siano legittimi e giuridicamente fondati, come ribadito dalle sentenze sia di merito che di legittimità passate in giudicato in relazione alla medesima controversia, per cui le contestazioni sollevate nei confronti dell'ingiunzione fiscale con cui è stato richiesto il pagamento delle relative somme devono essere considerate palesemente pretestuose;

VISTO l'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3-bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, in vigore dal 1° giugno 2005, relativo alla capacità di stare in giudizio dell'Ente locale;

CONSIDERATO che tale norma dispone che *«l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio»*;

VISTO altresì l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali) in merito alle competenze della Giunta Comunale;

VISTE le sentenze del 30 maggio 2000 n. 7190, del 9 febbraio 2000 n. 1442 e del 10 ottobre 1992 n. 11064, con le quali la Corte di Cassazione ha ripetutamente sostenuto che la competenza a decidere l'instaurazione di un giudizio da parte di un ente locale o la resistenza in giudizio dello stesso spetta alla Giunta comunale;

RITENUTO che, pur a fronte delle modifiche apportate all'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992 dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, tale deliberazione della Giunta Comunale rimanga comunque necessaria per legittimare la costituzione in giudizio del Comune, ovvero l'instaurazione di un diverso giudizio da parte dell'Ente;

CONSIDERATO che il Comune di Varallo Pombia, affidando la rappresentanza del Comune all'Avv. Maurizio Fogagnolo del Foro di Ivrea, si costituiva in giudizio avverso il suddetto ricorso, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 546/1992, ai fini di salvaguardare la pretesa impositiva dell'Ente;

CONSIDERATO che la C.T.P. di Novara con sentenza n. 34/01/14 del 13 febbraio 2014 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in materia di opposizione ad ingiunzione fiscale ed ha indicato il Giudice Ordinario quale soggetto munito di giurisdizione in materia;

VISTA la nota trasmessa dallo Studio Legale Fogagnolo in data 05 agosto 2014, nella quale è stato ribadito che la sentenza di primo grado è palesemente errata nella parte in cui ha ritenuto di riconoscere la giurisdizione del Giudice Ordinario in una causa di opposizione ad una ingiunzione fiscale in materia tributaria, che - non costituendo espressione della fase di esecuzione - non può che rientrare nella giurisdizione esclusiva del Giudice Tributario;

CONSIDERATO che, con delibera consiliare n. 5 del 22 febbraio 2014, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Varallo Pombia e che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 aprile 2014 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Varallo Pombia. Responsabile Procedimento: Plutino Roberto (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

PRESO ATTO che la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Varallo Pombia, con nota prot. 9676 del 18 settembre 2014, ha comunicato l'opportunità di proseguire nel contenzioso, confermando l'opportunità che la gestione del ricorso in appello continui ad essere effettuata dallo Studio Legale Fogagnolo ed ha rimesso al Comune di Varallo Pombia sia la formalizzazione dell'incarico che l'assunzione del relativo onere di spesa;

VISTO in tal senso il preventivo inviato dal professionista e ritenuto lo stesso confacente alle esigenze dell'Ente;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal:

- responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge degli aventi diritto;

D E L I B E R A

DI AUTORIZZARE la presentazione di ricorso in appello da parte del Comune avverso la sentenza della C.T.P. di Novara n.34/01/14 del 13 febbraio 2014, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario nelle cause di opposizione a ingiunzione fiscale, in quanto tale decisione appare palesemente priva di fondamento in diritto;

DI DARE ATTO E CONFERMARE che il Comune sarà rappresentato in giudizio, come da delega rilasciata dal Sindaco in calce all'atto di costituzione in primo grado, valida per tutti gli stati e gradi del procedimento, dall'Avv. Maurizio Fogagnolo del Foro di Ivrea, eleggendo domicilio, a tal fine, presso il suo studio in Ivrea, Vicolo Cerai n. 3, ed a cui dovranno essere attribuiti tutti i poteri di legge, ivi compreso quello di farsi sostituire, rinunciare alla lite, transigere e conciliare;

DI RIMANDARE al Funzionario Responsabile l'adozione del relativo provvedimento di spesa, sulla base del preventivo acquisito agli atti;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile (firmato digitalmente)
Ser. economico / finanziario - CONTABILE	Favorevole	18/09/2014	FORNARA GIORGIO
Ser. economico / finanziario - TECNICO	Favorevole	18/09/2014	FORNARA GIORGIO

Il presente verbale viene così sottoscritto digitalmente:

Il Sindaco
F.to : PILONE ALBERTO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. FORNARA GIORGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia informatica del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25/09/2014 al 10/10/2014 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Varallo Pombia, lì 25/09/2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott. FORNARA GIORGIO

Copia cartacea conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott. FORNARA GIORGIO

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell' Art. 134 comma 3° del D. Lvo 267/2000

Varallo Pombia, lì

Il Responsabile Ufficio Segreteria